

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### XIV LEGISLATURA

5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

Esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2007 (n. 2513), del disegno di legge finanziaria 2004 (n. 2512) e del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (n. 2518):

#### **ESAME DI ARTICOLI ED EMENDAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA**

#### Resoconto stenografico

**MARTEDI' 4 NOVEMBRE 2003**

**(Antimeridiana)**

**(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006**

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

**(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– AZZOLLINI (FI) . . . . . Pag. 421, 422, 423 e *passim*  
BETTAMIO (FI) . . . . . 422  
BOLDI (LP) . . . . . 444  
CADDEO (DS-U) . . . . . 427, 431, 434 e *passim*  
\* CICCANTI (UDC) . . . . . 439, 443, 444  
CURTO (AN) . . . . . 422, 427, 429  
\* DE PETRIS (Verdi-U) . . . . . 423, 424, 425 e *passim*

\* EUFEMI (UDC) . . . . . Pag. 428, 429, 432  
FERRARA (FI), relatore generale sul disegno di legge finanziaria. . . . . 421, 422, 423 e *passim*  
GASBARRI (DS-U) . . . . . 437  
GIARETTA (Mar-DL-U) . . . . . 428, 441  
GIOVANELLI (DS-U) . . . . . 437  
GRILLOTTI (AN) . . . . . 440  
IZZO (FI) . . . . . 436, 443  
LAURO (FI) . . . . . 427, 429, 432 e *passim*  
MORO (LP) . . . . . 429, 432  
NOCCO (FI) . . . . . 443  
\* PIZZINATO (DS-U) . . . . . 426  
RIPAMONTI (Verdi-U) . . . . . 438  
ROTONDO (DS-U) . . . . . 438  
\* STIFFONI (LP) . . . . . 424  
\* TAROLLI (FI) . . . . . 439, 443  
VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive . . . . . 422, 426, 427 e *passim*  
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. . . . . 422, 423, 424 e *passim*  
VITALI (DS-U) . . . . . 439

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Liberta' e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

(Antimeridiana)

**Presidenza del presidente AZZOLLINI**

*I lavori hanno inizio alle ore 9,45.*

**(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006**

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.2513, con le tabelle 1 e 2, e 2512, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Ricordo che nella seduta notturna di ieri la Commissione ha proseguito l'esame fino agli emendamenti presentati all'articolo 27, nonché agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27. Ricordo altresì che gli emendamenti dall'articolo 28 all'articolo 40 sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Come ho già dichiarato, nello spirito della normativa e nelle ultime sue evoluzioni, sono inammissibili tutti gli emendamenti localistici, perché questo prevede la normativa vigente. Non ho invece dichiarato localistici quelli che riguardano zone determinate, ma in seguito ad eventi calamitosi, ad eventi eccezionali, ad eventi sismici. Questo per l'evidente ragione che si tratta di misure che possono essere considerate in emendamenti che hanno validità generale, o comunque perché quegli eventi giustificano interventi di carattere generale nelle zone colpite.

Passiamo all'articolo 28 e ai relativi emendamenti.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, l'emendamento 28.1 ha lo scopo specifico di rafforzare le attività di controllo doganale per operazione antifrode, prevedendo che l'accesso alla banca dati delle immagini sia disciplinato d'intesa tra il direttore dell'agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

BETTAMIO (FI). Rinuncio ad illustrare l'emendamento 28.2.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*.  
Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.2.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 28.1 e contrario sul 28.2.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 28.2, l'articolo 34 della legge finanziaria istituisce il Comitato nazionale per la lotta alla contraffazione, coordinato dal Ministero per le attività produttive, che vede coinvolti tutti gli altri Ministeri competenti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno, eccetera. Anche perché la lotta alla contraffazione è l'altra faccia della medaglia del *made in Italy*: non può esserci l'una senza l'altra.

Per poter dare la possibilità al comitato nazionale anticontraffazione di svolgere il proprio compito in modo efficace, occorre che tutta l'attività svolta dalle dogane e dalla Guardia di finanza per l'aumento dei controlli, e quindi per combattere la contraffazione, si possa riportare in quel comitato. Quindi, l'emendamento 28.2, che consente al Ministero delle attività produttive l'accesso alla banca dati delle immagini delle dogane, è proprio nell'ottica di poter riportare ad unicità questo tipo di attività di controllo.

(*Posti separatamente ai voti, è approvato l'emendamento 28.1 ed è respinto l'emendamento 28.2*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 29 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 29.5 (limitatamente al comma 1-ter) è stato dichiarato inammissibile per copertura finanziaria.

CURTO (AN). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 29.5, di cui presento una nuova formulazione (testo 2), nella quale è stata espunta la parte relativa al capoverso 1-ter, dichiarata inammissibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*.  
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 29, tranne che sul 29.6, da me presentato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.  
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 29.6 e contrario su tutti gli altri.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 29.1 a 29.5 (testo 2). Posto ai voti, è approvato l'emendamento 29.6).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 30 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 30, che si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 30.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 30.1 a 30.0.2).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 31 ed ai relativi emendamenti, che s'intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 31.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 31.1 a 31.5).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 32 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 32.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo in merito agli emendamenti volti a prevedere che il Ministero delle politiche agricole e forestali si attivi alla vigilanza di un marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità, denominato «Naturalmenteitaliano». Ricordo che la società per azioni Buonitalia deriva dalla società «Naturalmenteitaliano», costituita nel luglio 2002. Tale società ha preso l'attuale denominazione e ragione sociale, Buonitalia Spa, nel luglio di questo anno ed ha per finalità la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.13 e su tutti quelli identici ad esso e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo concorda con il relatore.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 32.1 a 32.13/1. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 32.13, identico agli emendamenti 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 e 32.19. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 32.20 a 32.27).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.28.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Intervengo per una breve dichiarazione di voto, signor Presidente, anche per invitare i colleghi a riflettere sull'emendamento 32.28 – ve ne sono anche altri nella stessa direzione – che pone l'attenzione su una questione non da poco, visto che stiamo qui a discutere degli emendamenti sulla tutela del *made in Italy*.

Nel testo presentato dal Governo si parla, in realtà, della concessione del marchio a prodotti che sono stati realizzati in Italia. Vi è, però, un problema che riguarda la possibilità che il marchio, effettivamente, sia concesso a prodotti che sono stati realizzati con materie prime italiane. Questo, nell'agroalimentare, è fondamentale. E a questo proposito c'è anche il parere unanime della Commissione agricoltura del Senato inteso nel senso che io prospetto.

Inviterei pertanto relatore e Governo a riflettere su questo punto, anche per l'Aula, tenendo conto che vi è un problema reale, altrimenti che marchio creiamo? Un marchio italiano per un prodotto che poi sappiamo viene confezionato con materiali che provengono da tutt'altra parte? Pensiamo, per esempio, all'olio.

Pertanto non è questo il modo per difendere il marchio italiano. Questa nostra proposta di modifica dovrebbe essere tenuta in considerazione. Altrimenti noi creiamo un marchio, ma poi permettiamo che merci e prodotti che per l'80 per cento derivano da materie prime non italiane possano fregiarsi del marchio italiano.

Poiché questo capitolo riguarda il *made in Italy*, con la creazione di un marchio italiano, non possiamo permettere che il marchio sia concesso anche a prodotti che non sono integralmente italiani. Questa mi sembra una incongruenza.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, mi riallaccio a quel che diceva la senatrice De Petris: sono stati proposti alcuni articoli per salvare il prodotto *made in Italy* dalla contraffazione, ma io ribalto il discorso.

Questo emendamento non fa riferimento alle contraffazioni interne operate in Italia. Ad esempio, l'Italia importa dalla Slovenia capi di abbigliamento recanti il marchio *made in Slovenia*. Il materiale viene «trattato» in laboratori dismessi delle grandi industrie che, sostituendo il marchio *made in Slovenia* con quello *made in Italy*, svolgono esclusivamente la funzione di etichettifici. L'operazione è alquanto diffusa nel Nord-Est perché il sistema è utilizzato da molte imprese, anche di grande livello,

che non intendo citare. Può quindi accadere che l'Italia importi una maglia recante la dicitura *made in Slovenia* e che questa venga sostituita, appena il prodotto giunge nel nostro territorio, dalla dicitura *made in Italy*. Questo processo danneggia il consumatore, convinto, magari, di acquistare, a un costo peraltro elevatissimo, un prodotto di qualità solo perché reca il marchio di certificazione italiana ma in realtà si trova a comprare un prodotto di qualità scadente, poiché le materie di fabbricazione provengono da un Paese dell'Est.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Potrei riportare molti esempi in materia tra cui il più famoso è quello relativo alla pasta italiana che è protetta dal marchio di denominazione di origine controllata e che, comunque, è uno degli elementi più qualificanti del *made in Italy* nel settore alimentare. I produttori di un certo livello, come quelli abruzzesi, pubblicizzano l'utilizzo di grano estero. Allo stesso modo, la confezione di una pasta ligure avverte dell'utilizzo tradizionale di una qualità di grano assimilabile a quello canadese ma di provenienza russa.

Ricordo poi che in tutto il mondo le cinghiette degli orologi sono fabbricate con pellame italiano e protette dal marchio *made in Italy*, ma il nostro Paese non è produttore di pelle.

Il *packaging*, che rappresenta la parte trainante dell'industria leggera italiana – so che non si tratta di prodotti specifici –, utilizza, per misurare il peso micrometrico e il peso all'etto, macchine di diverso tipo ma che fanno tutte riferimento a sistemi statistici di approssimazione di origine giapponese: la parte pesante è di provenienza giapponese mentre la restante parte, quella di *packaging* vera e propria, è italiana ed è brevettata in tal senso.

In conclusione, è molto difficile procedere ad una definizione del prodotto esclusivamente italiano. D'altronde, un'operazione di questo genere avrebbe effetti assolutamente negativi a fronte dell'intendimento del combinato disposto degli articoli della finanziaria che si occupano della materia e che ha il fine di proteggere e sviluppare il comparto produttivo italiano *latu sensu*.

Per quanto apprezzabili possano essere gli emendamenti proposti in materia, ritengo che essi vadano nel senso opposto all'intendimento specifico degli articoli del disegno di legge finanziaria che se ne occupano.

DE PETRIS, (*Verdi-U*). Senatore Ferrara, è evidente che l'emendamento 32.28, così come altri, fa riferimento al settore agroalimentare. Diversa può essere l'impostazione se ci si riferisce a quei settori che devono necessariamente utilizzare materie prime straniere, ma il problema è molto serio se riferito al settore agroalimentare dove la diffusione di prodotti italiani contraffatti è molto elevata.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Se dovessimo accettare l'emendamento da lei presentato, senatrice De Petris, in-

correremmo in un problema di concorrenza; dovremmo, ad esempio, vietare al vino francese, che è tagliato con vino italiano, di riportare la dicitura *made in France*.

Il dispositivo che stiamo esaminando è frutto del buon senso che ha tenuto conto dei vari aspetti e si dispone in modo tale da essere finalizzato all'ottenimento del risultato.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 32.28 a 32.0.4).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 33 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 33, che si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 33.1 a 33.0.2).*

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 34 non sono stati presentati emendamenti. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34.

Ricordo che l'emendamento 34.0.1 è ammesso con riserva, nel presupposto dell'adeguamento della copertura riferita alla tabella A, ove accolto.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti presentati sono in linea con gli orientamenti assunti dall'Unione europea sul tema della lotta alla contraffazione. Vorrei conoscere l'opinione del Sottosegretario per le attività produttive sulla circolazione – in particolare nelle aree di frontiera e nei Paesi che stanno per fare ingresso nella Comunità europea – di prodotti che, pur essendo confezionati all'estero, sono spacciati come prodotti *made in Italy*.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. È evidente che in relazione all'obbligo di rintracciabilità dei prodotti dobbiamo fare riferimento alla normativa europea; l'unica tutela nei confronti del consumatore è una direttiva comunitaria e stiamo esercitando pressioni affinché essa sia emanata in tempi rapidi.

In base alla vigente normativa europea il prodotto di un Paese membro è definito tale quando i due terzi della lavorazione siano stati realizzati in un Paese della Comunità. La legge finanziaria prevede misure atte a valorizzare i prodotti italiani. Noi riteniamo che la tutela del *made in Italy*

aiuti la commercializzazione dei nostri prodotti. Le imprese potranno infatti avvalersi di un marchio appositamente registrato.

CADDEO (*DS-U*). Rinunciando ad illustrare l'emendamento 34.0.3, desidero precisare che in entrambe le proposte 34.0.1 e 34.0.2 l'adeguamento della copertura è riferito alla tabella A.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 35 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 35.

Ricordo che gli emendamenti 35.0.4 e 35.0.5 sono ammessi con riserva, nel presupposto dell'adeguamento della copertura riferita alla tabella A, ove accolti.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 35.3 e 35.0.3, ritenendole proposte da tenere nella giusta considerazione.

CURTO (*AN*). Aggiungo la firma agli emendamenti 35.1, 35.0.1 e 35.0.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Vorrei chiarire ai colleghi senatori che questi tre emendamenti aggiuntivi sono importanti perché il potenziamento degli uffici legali dell'ICE serve fondamentalmente a combattere i casi di contraffazione e, se non si dotano anche di soldi, questi uffici legali presso l'ICE difficilmente funzionano. Non si chiedono fondi aggiuntivi rispetto al pacchetto «*made in Italy*», ma uno spostamento di fondi pari a 2 milioni di euro dall'articolo per la promozione del *made in Italy* al potenziamento degli uffici legali.

CADDEO (*DS-U*). La proposta è di spostare 2 milioni di euro per spese legali. Se il Parlamento dovesse preoccuparsi di spostare all'interno delle dotazioni dell'unità previsionale di base dei Ministeri tutte le poste da una parte all'altra non so dove andremmo a finire! Non discuto la giustezza di utilizzare le risorse per tutelare il *made in Italy* con le azioni legali ma mi sembra che inserire queste norme nella finanziaria sia fuori



luogo. Se aggiungiamo tutto ciò al resto, ai coordinamenti ne viene fuori un modo di legiferare piuttosto superficiale.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 35.0.1, 35.0.2 e 35.0.3, di identico contenuto, su cui mi rimetto alle determinazioni della Commissione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, vorrei invitare la Commissione ad approvare l'emendamento 35.2 poiché è una proposta di buon senso, volta ad utilizzare l'apporto delle camere di commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio. Non comprendo perché si debba rifiutare tale forme di collaborazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La formulazione dell'emendamento in esame è troppo vincolante. Le parole «in collegamento» significano che l'ICE non può funzionare senza l'accordo delle Camere di commercio. Occorre distinguere tra l'attività di collaborazione e la previsione di un nuovo passaggio procedurale.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. L'emendamento non è stato illustrato.

EUFEMI (*UDC*). Non ho illustrato l'emendamento aspettandomi una valutazione adeguata; se la valutazione non è adeguata occorre insistere.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. La ringrazio per la considerazione delle immense capacità del relatore e del Governo. Quando lei si troverà nella nostra stessa posizione, valuteremo il suo operato. È compito istituzionale dell'ICE consultare alcune istituzioni, tra cui le Camere di commercio in modo particolare, al fine di promuovere le esportazioni. L'emendamento 35.2 è superfluo e ricorda aspetti da amministrazione borbonica. La previsione di nuovi passaggi, implicando un appesantimento delle procedure, va nella direzione contraria alla semplificazione promessa in campagna elettorale e assunta nel patto con gli elettori.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario della mia parte politica sull'emendamento 35.2. In realtà tutto l'articolo 35 risulta ultroneo. È infatti già previsto che gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero pongano in essere tutte le azioni necessarie a tutela dei marchi italiani, avvalendosi della collaborazione di altri organismi preposti a tale scopo, comprese le camere di

commercio all'estero, che sono organismi di diritto privato. Il problema che emerge dall'osservazione del senatore Eufemi è il modestissimo contenuto normativo di questo complesso di disposizioni che non dovrebbero trovare posto in questa sede. Non intendo sostenere che siano norme sbagliate, ma non dovrebbero, ripeto, trovare questa collocazione, anche perché per la maggior parte sono norme di auspicio, che si riferiscono a iniziative da assumere anche in via amministrativa. Non dovremmo perdere troppo tempo a discutere di questi argomenti.

PRESIDENTE. A seguito delle osservazioni emerse, invito i rispettivi firmatari a riformulare gli emendamenti 35.1, 35.2 e 35.3 in appositi ordini del giorno.

CURTO (AN). Ritiro l'emendamento 35.1 e lo riformulo nell'ordine del giorno 0/2512/26/5<sup>a</sup>.

EUFEMI (UDC). Ritiro l'emendamento 35.2 e lo riformulo nell'ordine del giorno 0/2512/27/5<sup>a</sup>.

LAURO (FI). Ritiro l'emendamento 35.3 e lo riformulo nell'ordine del giorno 0/2512/28/5<sup>a</sup>.

PRESIDENTE. Il testo degli ordini del giorno verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Dichiaro di accogliere gli ordini del giorno testé presentati.

PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno sono stati accolti dal rappresentante del Governo, non saranno posti in votazione.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 35.0.1, identico agli emendamenti 35.0.2 e 35.0.3. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.0.4 e 35.0.5).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 36 e ai relativi emendamenti.

CURTO (AN). Appongo la mia firma sugli emendamenti 36.1 e 36.2.

MORO (LP). Appongo la mia firma sull'emendamento 36.1.

LAURO (FI). Appongo la mia firma sull'emendamento 36.3.

DE PETRIS (Verdi-U). Vorrei intervenire sull'emendamento 36.11, volto a correggere un'imprecisione nel riferimento ai regolamenti comunitari citati nell'articolo, dove non compare il regolamento (CEE) n. 2082/92, avente ad oggetto la tutela di specialità tradizionali. Probabilmente si tratta di una distrazione nel testo. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera

c), numero iv), dell'articolo 36 sulle definizioni di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale si fa l'elenco di tutti i marchi protetti. Non viene però citato nella definizione di queste categorie di merci da proteggere dalla contraffazione il regolamento n. 2082/92 che riguarda le specialità tradizionali garantite, che nel nostro Paese sono molto più ampie della denominazione d'origine.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Faccio presente che molte delle tematiche affrontate dagli articoli 36 e 37 sono state oggetto di un dibattito parlamentare molto acceso svoltosi circa un anno fa, che poi è sfociato nell'approvazione della legge n. 273 del 2002, il cosiddetto «collegato» sulla concorrenza, che in questa materia ha previsto una delega al Governo, con alcuni paletti precisi. La direttiva comunitaria prevedeva la possibilità per i modelli industriali di cumulare il brevetto con il diritto di autore. In quella sede è stata prevista tale possibilità soltanto per i nuovi prodotti, chiarendo con molta precisione il tema legato al diritto di autore nel nostro Paese, sempre applicato sulle opere d'arte e mai sui prodotti industriali avrebbe avuto una validità massimi di 25 anni, *post mortem* dell'autore. Perché abbiamo cambiato la norma, come è stata riproposta in questo testo? Durante il dibattito parlamentare, è emersa la preoccupazione che tale cumulo non potesse applicarsi retroattivamente per quei beni già caduti in pubblico dominio e che nel corso degli anni Settanta ed Ottanta avevano visto la creazione di centinaia di imprese nel nostro territorio che non avevano contraffatto un prodotto coperto da brevetto ma avevano copiato degli arredamenti o disegni industriali, in senso più ampio, che avevano avuto successo. Ripristinare retroattivamente questa norma comporterebbe quindi, come già messo in evidenza in quel dibattito, la chiusura di centinaia di imprese che a suo tempo non avevano commesso alcun atto illecito. Di qui quindi la delega data a suo tempo dal Parlamento al Governo, che dice con chiarezza che per i nuovi prodotti si può prevedere il cumulo con quel limite dei 25 anni *post mortem* dell'autore; per quelli in corso quando è entrata in vigore la legge n. 273 del 2002, erano previsti tre mesi di tempo per chi aveva già la copertura brevettuale dei prodotti per poterli cumulare; per quelli del passato, invece, non si sarebbe fatta alcuna norma di natura retroattiva. Ecco perché, quindi, si chiede la soppressione degli articoli 36 e 37, i cui contenuti erano già stati ampiamente discussi e approfonditi nel corso del dibattito tenutosi presso la Commissione attività produttive, poi votati anche dall'Aula del Senato e della Camera.

Il Governo ha voluto pertanto precisare che, in relazione ad una norma presentata nel novembre 2001 dal Governo stesso, analoga a quella presentata qui (modificata da un dibattito parlamentare che aveva chiarito i termini della questione e dato la delega al Governo stesso con dei paletti precisi), e appoggiando gli emendamenti presentati da quasi tutti i Gruppi

parlamentari, ribadisce la volontà espressa dal Parlamento, addirittura con un voto diventato poi legge, di sopprimere gli articoli 36 e 37.

CADDEO (*DS-U*). Quindi, sostanzialmente, si chiede la soppressione di questi due articoli perché in realtà c'è già una legge: l'informazione mi sembra interessante e dimostra la profondità e la serietà con cui questa finanziaria è stata presentata. Noi siamo cioè di fronte ad una finanziaria che decide i destini del Paese e che è fatta con i piedi, se mi si scusa l'espressione.

E allora, signor Presidente, dato che ci mettiamo a sopprimere, bisogna fare un lavoro ben fatto: perché non sopprimere qualche articolo di quelli precedenti? Ci possiamo pensare. Io mi meraviglio di come il presidente Pera, dopo aver fatto una gran bella circolare sull'ammissibilità degli emendamenti, e così via, abbia trascurato di soppesare questi obbrobri. Diventa un problema del nostro lavoro e del lavoro del Presidente. Non è possibile avere articoli che sono privi di contenuto finanziario, articoli privi di contenuto normativo, e adesso scopriamo che altri articoli sono già stati trasformati in legge. Stiamo proprio esagerando!

Lasciateci dire la verità, anche perché è meglio svolgere qui questa discussione ed evitarla in Aula, dove potrebbe anche essere sgradevole. Si tratta di una questione seria, che rischia di farci ridere dietro.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Credo che la posizione del Governo al riguardo sia per precisare che esiste una legge, la n. 273 del 2002, ma che è in atto giusta delega, che prevede un collegato alla concorrenza, che è in discussione in Commissione industria e sta per essere esitato un provvedimento che dovrebbe essere comprensivo degli intendimenti ricompresi negli articoli 36 e 37. Quindi, la nostra posizione dovrebbe essere quella di tutelare l'iniziativa parlamentare, e quindi a questo punto non vi è una distonia così forte ed eclatante nella proposta del Governo. Il Governo, visti i tempi che stanno decorrendo per approvare il collegato alla concorrenza, ha introdotto gli articoli 36 e 37, stante che invece all'*iter* parlamentare è affidato il collegato sulla concorrenza, che si collega alla delega alla legge n. 273 del 2002. Noi in questo caso, aspettando l'esito dei lavori parlamentari e non approvando immediatamente gli articoli 36 e 37, non facciamo altro che rispettare le prerogative, e quindi è un atto di tutela e di difesa delle nostre prerogative.

In conclusione, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.3, sui quali mi rimetto alle determinazioni della Commissione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Parere conforme a quello del relatore.

(*Posto ai voti, è approvato l'emendamento 36.1, identico agli emendamenti 36.2, e 36.3.*)

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 36 sono preclusi.

Passiamo all'articolo 37 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 37.

Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, per materia, e 37.0.3 per i profili di copertura finanziaria. Ricordo altresì che sono ammessi con riserva gli emendamenti 37.0.4 e 37.0.5, nel presupposto dell'adeguamento della copertura riferita alla tabella A, ove accolti.

LAURO (FI). Chiedo di apporre la mia firma sull'emendamento 37.1.

MORO (LP). Anch'io intendo apporre la mia firma sull'emendamento 37.1.

PRESIDENTE. I presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti, valendo per essi le considerazioni e le valutazioni già emerse nel corso dell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 36, che tratta analoga tematica.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 37.1, 37.2 e il 37.3, sui quali mi rimetto alle determinazioni della Commissione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.1, identico agli emendamenti 37.2 e 37.3.)*

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 37.0.4, 37.0.5 e 37.0.6, (testo 2)).*

Passiamo all'articolo 38 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 38.

Ricordo che gli emendamenti 38.0.1 (limitatamente al comma 2) e 38.0.2 (limitatamente al comma 2) sono inammissibili, per i profili di copertura finanziaria.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, si può convenire sull'opportunità di asciugare talune norme da un evidente sovraccarico, ma se le norme restano non possiamo nemmeno rinunciare ad una azione di miglioramento.

Allora vorrei intervenire sugli emendamenti da noi presentati cercando di illustrarli per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo.

Con l'emendamento 38.2, si propone di affidare al responsabile della fede pubblica, istituito presso le Camere di commercio con il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, la possibilità di segnalare all'autorità giudiziaria l'uso di merci che violino i diritti di proprietà.

Le Camere di commercio già svolgono funzioni di regolazione, quali il controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura attraverso gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria e altre funzioni relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale. Possono inoltre promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, costituirsi parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Con questa norma noi riteniamo che il responsabile della fede pubblica possa essere idoneo a segnalare fatti che contribuirebbero ad alterare l'equilibrio del mercato incoraggiando comportamenti scorretti.

Con questo emendamento si intende completare le previsioni contenute nell'articolo precedente sulla tutela contro le pratiche commerciali sleali e la violazione delle norme sulla proprietà intellettuale, coordinando tali previsioni con quelle che già disciplinano il responsabile della fede pubblica.

Inoltre, riformulo l'emendamento 38.0.1, eliminando il comma 2 (dichiarato inammissibile), nell'emendamento 38.0.1 (testo 2) e faccio mio l'emendamento 38.0.2, riformulando anch'esso senza il comma 2 nell'emendamento 38.0.2 (testo 2). Entrambe le proposte emendative hanno l'obiettivo di specificare le competenze assegnate al responsabile della fede pubblica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, l'emendamento 38.6, da me presentato, prevede di aggiungere al comma 2, dopo la parola: «*importazione*», la seguente: «, *esportazione*». Si è sempre pensato all'importanza della parola importazione ma non si è mai prestata molta attenzione all'importanza della parola esportazione.

Quanto alle altre proposte emendative, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. In relazione agli emendamenti 38.2, 38.0.1 (testo 2) e 38.0.2 (testo 2), vorrei ricordare che le Camere di commercio sono un ente tutelato e vigilato dal Ministero delle attività produttive. È poi compito di questo Ministero delegare il responsabile della fede pubblica ad una azione di denuncia. Il premetterlo come compito istituzionale prima ancora del Ministero delle attività produttive limiterebbe quella che è una prerogativa nella tutela e nella vigilanza del Ministero nei confronti del responsabile della fede pubblica. Francamente ritengo ultronei questi emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In relazione a questi emendamenti, vorrei chiedere l'ausilio di qualche insigne

giurista. In realtà che cosa si fa? Mi sembra una cosa francamente fuori dal mondo. Se si tratta di un reato, l'azione relativa al reato è riservata al Ministero delle attività produttive. Si tratta di proposte emendative che mi lasciano un po' perplesso, per cui li ritengo ultronei. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezioni dell'emendamento 38.6.

PRESIDENTE. Tutto sommato, molti degli emendamenti sono effettivamente ultronei perché sia il Ministero delle attività produttive, che l'autorità amministrativa, sono tenuti, quando si tratta di un reato, a segnalare all'autorità giudiziaria. Si tratta di una norma meramente descrittiva, perché l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di un reato è, per definizione, compito delle autorità amministrative, sia esso il Ministero, sia esso una qualunque autorità di carattere amministrativo.

Sarei cauto anche sull'emendamento 38.1 presentato dai senatori Pontone e Bettamio. Lo capisco, però facciamolo oggetto di esame della Commissione di merito. Sarei molto attento a dire che l'autorità amministrativa - non si capisce quale - può disporre il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distruzione a spese del contraffattore. Nel senso che le autorità amministrative possono disporre il sequestro, ma questo poi è soggetto a convalida, a procedimento e a confisca ove il sequestro, dopo il giudizio, venga ritenuto conforme alla legge. Sarebbe meglio lasciare il testo così com'è, cosicché per lo meno ha un senso di carattere generale meramente descrittivo.

CADDEO (DS-U). Condivido le sue osservazioni e quelle del Governo sull'emendamento 38.1, ma voglio far rilevare che già il testo si presta a queste critiche. Il testo prevede che il Ministero delle attività produttive segnali all'autorità giudiziaria per le iniziative di sua competenza i casi di violazione. Ma ci vuole una legge per fare questo? Non è già insito negli obblighi d'ufficio della normativa generale? Le critiche che vanno al senatore Pontone in realtà le merita il Governo.

Se poi andiamo avanti, al comma 2, signor Presidente, l'esame del testo diventa ancora più interessante perché l'autorità amministrativa quando accerta la violazione, dispone anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria, il sequestro della merce facendone rapporto a tale autorità. Anche per questo serve fare una norma nella legge finanziaria? Non serve. Chi amministra un condominio, chi ha avuto incarichi di responsabilità in un piccolo comune o in un qualsiasi ente pubblico sa che questi aspetti sono già regolati; deve compiere certi atti, sono un obbligo, se li omette, si assume le sue responsabilità.

Allora, la critica fatta all'emendamento 38.1 va rivolta pari pari anche al Governo e forse noi dovremmo proporre di sopprimere anche l'articolo 38 perché nel migliore dei casi è superfluo; se vogliamo essere appena più severi, dimostra che è stato fatto da chi nella pubblica amministrazione non ha avuto una grandissima esperienza.

PRESIDENTE. Senatore Caddeo, in uno spirito *pro veritate*, si deve riconoscere che è vero che vi è una serie di norme che già regola il comportamento delle autorità amministrative, ma è altrettanto invalso più volte nella prassi giuridica italiana che, a fronte di nuove circostanze punibili, per evitare che l'autorità amministrativa invochi la mancanza di norme che ne determinino il comportamento, apposite norme vengano ugualmente introdotte.

Sul piano generale, quindi, francamente sono d'accordo, ma in Italia spesso a fronte di una nuova situazione, c'è l'inerzia. In questo senso valutato positivamente l'iniziativa del Governo che, a fronte di tale nuova situazione, conferisce all'autorità amministrativa i poteri per la lotta alla contraffazione, alla violazione dei diritti di proprietà industriale, eccetera. In questo senso credo che queste norme possano essere introdotte nell'ordinamento.

CADDEO (*DS-U*). Ricordo che la coalizione di centro-destra voleva formulare codici unici, delegificare, semplificare, attribuire responsabilità ai funzionari. Direi che si sta degenerando.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Alle osservazioni del Presidente mi permetto di aggiungere che lo scopo dell'articolo 38 è quello di attribuire alle autorità amministrative la capacità di agire, così come già fa attualmente in presenza di ulteriori fattispecie riguardanti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In presenza di una merce alimentare adulterata e infestata l'autorità amministrativa può disporre il sequestro e, quindi, la distruzione, sentita e avvertita l'autorità giudiziaria, ma non può intervenire in tal modo nel caso si tratti di merce contraffatta.

I commi 1 e 2 dell'articolo 38 intendono quindi estendere la facoltà dell'autorità amministrativa di procedere a sequestro e, dopo tre mesi, a distruzione anche in caso di merce contraffatta.

Su tutti gli altri emendamenti ribadisco il mio parere contrario.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 38.1 a 38.5. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 38.6. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 38.7 a 38.0.2 (testo 2)).*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 39 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 39, che si intendono illustrati.

Ricordo che sono inammissibili, per i profili finanziari, gli emendamenti 39.4 e 39.0.4 e, per materia l'emendamento 39.5.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, all'articolo 39.



VEGAS, *sottosegretario di stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1.

CADDEO (*DS-U*). L'articolo 39 stanziamenti per 10 milioni di euro. Mi chiedo se non sarebbe stato più semplice stanziare tali risorse aggiuntive nella tabella annessa alla finanziaria. C'era bisogno di formulare un articolo specifico?

(*Posto ai voti, è respinto l'emendamento 39.1*).

IZZIO (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.0.5.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 39.3 a 39.0.10*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 40 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 40.

Ricordo che gli emendamenti 40.25, 40.50, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.11, 40.0.13 (limitatamente al riferimento alla rubrica del Ministero dell'interno della tabella A), 40.0.17, 40.0.23, 40.0.25, 40.0.28 e 40.0.31 sono inammissibili per i profili di copertura finanziaria; gli emendamenti 40.36, 40.37, 40.38, 40.39 e 40.0.37 sono inammissibili per materia; sono infine ammessi con riserva gli emendamenti 40.5 (ammissibilità condizionata alla sostituzione, alla lettera *l*), delle parole: «o da acquisire per lo scopo», con le seguenti: «allo scopo previste da apposite disposizioni»), 40.6 (ammissibilità condizionata alla sostituzione, alla lettera *l*), delle parole: «o da acquisire per lo scopo», con le seguenti: «allo scopo previste da apposite disposizioni»), 40.7 (ammissibilità condizionata all'inserimento, alle lettere *a*-bis, *k*) e *l*-bis, rispettivamente, dopo le parole: «individuazione», «previsione» e «previsione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»), 40.17 (ammissibilità condizionata all'inserimento, alla lettera *a*-bis, dopo la parola: «individuazione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»), 40.31 e 40.32 (ammissibilità condizionata all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni»), 40.34 (ammissibilità condizionata all'inserimento, alla lettera *l*-bis, dopo la parola: «previsione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»), 40.35 (ammissibilità condizionata all'inserimento, alla lettera *k*), dopo la parola: «previsione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»), 40.0.33 (nel presupposto, ove accolta, dell'adeguamento della copertura riferita alla tabella A).

GASBARRI (*DS-U*). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 40.1.

La volontà di sopprimere l'articolo 40 rappresenta la conseguenza di una perplessità propria di chi segue le vicende della Protezione civile. L'articolo 40, infatti, intende introdurre un regime assicurativo per fare fronte ai danni derivanti dalle grandi calamità.

Intendo rilevare che negli ultimi due anni si è prodotta una situazione di alterità rispetto al Parlamento; è stata emanata una serie di ordinanze che intendono semplicemente evitare il dibattito, il confronto, l'analisi ed il controllo da parte del Parlamento sull'intera gestione della Protezione civile.

Ricordo, peraltro, che il senatore Grillo ha presentato sul decreto-legge n. 269, laddove si faceva riferimento alla Protezione civile, un emendamento con il quale si è dimostrato tutto il disprezzo nei confronti del Parlamento, messo in mora solo per il fatto che ha voluto legiferare in maniera autonoma sulla materia.

Restano inoltre valide le perplessità che il senatore Caddeo ha espresso in merito all'articolo 39 e che io ripeto per l'articolo 40, di cui non comprendo l'inserimento nel disegno di legge finanziaria anziché in una tabella ad esso annessa.

Non vogliamo negare l'esigenza di procedere in Italia, così come nella gran parte dei Paesi europei, ad affrontare in maniera positiva la questione del finanziamento della ricostruzione a seguito di calamità naturali. Alcune vicende tragiche sono passate alla storia: ricordo tra tutte il terremoto di San Giuliano di Puglia, in Molise, dove hanno perso la vita 29 bambini. La ricostruzione in quell'occasione ha vissuto moltissimo di sovvenzioni e finanziamenti privati.

Il problema del finanziamento della ricostruzione post-terremoto non può essere risolto con ordinanze emanate dalla Protezione civile in deroga alla normativa vigente. Non si riesce a comprendere per quale motivo la Protezione civile debba sempre produrre atti in deroga alla legislazione nazionale. Questo problema dovrà essere affrontato; mi risulta che al momento se ne stia occupando la Corte dei conti perché vi sono casi di sperperi incredibili.

L'articolo 40 dovrebbe essere soppresso per avviare, tramite uno specifico disegno di legge, un dibattito più serio, che coinvolga tutto il Parlamento. L'introduzione di una novità così rilevante non può essere affidata ad un regolamento, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia, che autorizzi atti in deroga alla legge vigente. Per gli stessi obiettivi che il Governo si propone sarebbe più utile stralciare l'articolo e avviare un percorso parlamentare più rispondente alla delicatezza della questione.

GIOVANELLI (*DS-U*). vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 40.1.

ROTONDO (*DS-U*). Anch'io appongo la mia firma sull'emendamento 40.1.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 40.3, volto a sopprimere l'articolo 40. Mi rallegro del fatto che in questo momento giunga in Commissione il sottosegretario per l'interno D'Alì. Nella precedente legislatura, il senatore D'Alì, il senatore Vegas e il senatore Azzollini, che conducevano dai banchi dell'opposizione le battaglie della Casa delle libertà in tema di finanziaria e di manovre correttive, demolirono la proposta normativa relativa al regime assicurativo contro i rischi di calamità naturali, definendola centralista e di tipo sovietico.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Non penso di aver detto una cosa del genere.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). C'è il resoconto stenografico a testimoniare, sottosegretario Vegas.

Allora si sostenne che questa normativa istituiva impropriamente una nuova tassa a carico dei cittadini. La Casa delle libertà ha cambiato opinione; personalmente, invece, non ho mutato opinione e ritengo che si tratti di una norma sbagliata perché fa venire meno le responsabilità delle pubbliche amministrazioni rispetto ai danni provocati dalle calamità naturali e, soprattutto, fa venire meno l'azione di prevenzione sull'assetto del territorio. I danni derivanti dall'incuria, dalla mancanza di un'azione preventiva di tutela del territorio sono spesso maggiori dei danni provocati dalle calamità naturali.

La normativa contenuta all'articolo 40, oltre a prevedere una forma di tassazione impropria, estendendo l'obbligo di assicurazione per fronteggiare il rischio di calamità naturali, è formulata male e risulterà di difficile applicazione se non si stabiliranno modalità chiare in ordine alla distinzione tra i risarcimenti corrisposti dalle compagnie di assicurazione e gli interventi a carico dello Stato. Occorre prevedere un tetto massimo, oltre il quale interviene comunque lo Stato, altrimenti le compagnie assicurative non possono accedere a queste disposizioni. In ogni caso deve essere ribadito il principio per cui la salvaguardia ambientale e la messa in sicurezza del territorio spettano esclusivamente allo Stato.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 40 prevede la copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. Questo criterio è molto pericoloso, perché la copertura dei danni viene a dipendere dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Si prevede un inaccettabile collegamento tra il risarcimento dovuto da un istituto che svolge tipica attività privata, cioè la compagnia assicurativa, e una decisione che è rimessa alla discrezionalità dell'ente pubblico. Ciò crea una evidente disparità di trattamento tra i cittadini: alcuni avranno un beneficio assicurativo perché è stato dichiarato lo stato di calamità, altri non potranno accedervi perché lo stato di emergenza non è

dichiarato. Mi sono limitato a menzionare un criterio inaccettabile, ma l'articolo contiene molti altri punti poco chiari che potrebbero pregiudicare l'applicazione.

VITALI (*DS-U*). L'emendamento 40.0.1, identico all'emendamento 40.0.2 del senatore Piccioni, si sofferma sulla necessità di incrementare il Fondo regionale per la protezione civile.

Vorrei ricordare, a tale proposito, che il personale tecnico-amministrativo svolge funzioni preziose per la protezione civile delle Regioni. È stato ritenuto inammissibile, per difetto di copertura finanziaria, un emendamento riferito all'articolo 11 che prospettava la possibilità per le Regioni di trasformare il contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo, assunto con gli stanziamenti straordinari previsti da ordinanze nazionali della Protezione civile, in contratto a tempo indeterminato. Vorrei pertanto proporre un nuovo emendamento, corredato della necessaria copertura finanziaria, che può rientrare nella discussione relativa agli enti locali e alle Regioni.

TAROLLI (*UDC*). Illustrerò l'emendamento 40.55 del senatore Bergamo, che faccio mio: esso tende ad allargare i benefici dell'articolo, così come previsto, anche agli eventi eccezionali di alta marea che si verificano nel comune di Venezia per i quali spesso non viene dichiarato lo stato di emergenza ma che comportano danni a beni di rilevante entità. Chiedo pertanto alla Commissione di valutare che le disposizioni previste dall'articolo in esame siano estese anche a questa fattispecie.

CICCANTI (*UDC*). Intervengo sugli emendamenti 40.9 e 40.13 relativi all'articolo 40 che cambia la fisionomia del nostro modo di fronteggiare gli eventi calamitosi che purtroppo siamo costretti a registrare ogni anno: la corresponsabilizzazione dei privati è cosa giusta perché crea anche una sensibilità più generale verso una forma di prevenzione di molti eventi che derivano dal comportamento sbagliato dell'uomo. Vedo, però, soltanto il riferimento agli immobili privati destinati ad uso abitativo, tralasciando tutti gli immobili destinati a servizi ed a produzione senza capirne le ragioni. Il regime agevolativo fiscale è utile almeno in una prima fase di produzione degli effetti di questa norma, da applicarsi accanto ad un'opera di sensibilizzazione e di diffusione del suo significato. Certamente ho anch'io qualche perplessità sul fatto che ciò possa avvenire in deroga alla normativa vigente per cui, se nasce una obbligazione tra privato e compagnia assicurativa, non si capisce perché questa obbligazione, per produrre effetti, debba essere subordinata alla decisione di un terzo che non è parte. Se lo Stato diventa parte nel senso che si fa carico di un sistema di agevolazioni fiscali, comprendo anche il fatto che il privato si obblighi in ragione di un terzo, che è parte dell'obbligazione. Altrimenti, non ne capisco proprio la fondatezza.

GRILLOTTI, (AN). Non ho presentato alcun emendamento all'articolo 40 perché a mio parere la *ratio* della proposta è completamente diversa dalle preoccupazioni dei colleghi. Le assicurazioni già esistono; molte di queste escludono aprioristicamente il caso di calamità naturali o disastro. Si sta discutendo di formulare una norma che dice che le assicurazioni esistenti devono essere obbligatoriamente estese a questo tipo di garanzia. È evidente che se la polizza è allargata alla calamità naturale, entra in funzione solo se è stata ufficialmente dichiarata. Inoltre, quando si parla di fabbricati privati si intende escludere gli edifici pubblici che già godono di proprie garanzie. Il settore privato include sia le aziende che le fabbriche. La *ratio* della norma infatti è quella di estendere alle calamità naturali le polizze esistenti di incendio e furto, danno e responsabilità civile contro terzi perché molte assicurazioni tendono ad escludere le calamità naturali.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 40. Vorrei mettere in evidenza che stiamo trattando una questione di grandissima portata che, in termini di finanziaria, costerà circa 5 miliardi di euro ogni anno, tra terremoti ed alluvioni. Varierà secondo le disgrazie delle varie annate. Ho l'impressione che stiamo trattando la questione relevantissima con molta approssimazione: intanto presentate praticamente una delega poiché si rimanda la definizione di tutto a successivi provvedimenti del Governo. Questo la dice lunga. Noi non potremmo fare questa operazione con la finanziaria: tale considerazione sarebbe sufficiente ad inficiare il ragionamento in corso. In più, vi sono altre questioni rilevanti perché non è chiaro chi verrà chiamato a pagare questa quantità consistentissima di risorse. Ciò non è definito perché si usa il sistema della delega. Deve essere ben spiegato il legame tra l'utilizzo dell'assicurazione e la dichiarazione di calamità naturale perché si creerà un meccanismo per cui vi saranno *lobby* molto forti che tenderanno a limitare al massimo la dichiarazione di calamità naturale. Questo è un problema che deve preoccupare molto noi rappresentanti dei cittadini. Ciò avrebbe ripercussioni anche di altro tipo: se non si dichiara la calamità naturale, possiamo immaginarci come si troverebbero gli artigiani, le piccole imprese, gli agricoltori che si vedrebbero di fronte un altro danno. Noi stiamo discutendo soltanto degli effetti delle calamità naturali che riguardano i privati.

Se si creerà un meccanismo per cui ci sarà una resistenza, una opposizione, una vischiosità a riconoscere la calamità naturale perché vi saranno forze che spingono a non riconoscerla, i nostri agricoltori, le nostre piccole imprese troveranno difficoltà ad utilizzare anche altre provvidenze. Sappiamo poi quanto in questi anni sono esposti questi piccoli imprenditori e piccole imprese che si trovano persino con le alluvioni periodicamente a dover subire danni relevantissimi alle loro attività. Questo meccanismo dovrebbe essere meglio soppesato. Credo che dobbiamo pensare prima a queste conseguenze. Non mi fiderei molto di come il provvedi-

mento verrà affidato con una delega per trattare questioni così delicate. Le annuncio soltanto perché si possa svolgere una riflessione.

In ultimo, vi è una questione non risolta. Sono qui venuti i rappresentanti delle banche e ci hanno detto in audizione che un problema del genere va visto con molta più concertazione perché le assicurazioni non sono disposte ad assicurare ogni anno per valori di 7-8-9.000 miliardi delle vecchie lire. Ci hanno detto chiaramente che non sono disponibili e che vogliono definire prima un massimale ed avere la certezza che il Governo operi oltre quel massimale. Se non si risolve questo problema fondamentale, tale delega resterà lettera morta. Ritengo che si debba approfondire questo aspetto, perché diversamente creiamo una situazione in cui lo Stato afferma di non risarcire chi non è assicurato. Non avendo però contemporaneamente gli strumenti operativi per risarcire, si creerà uno dei soliti pasticci che porteranno confusione, preoccupazione, conflitti, contenziosi con lo Stato, e a soffrirne saranno poi semplicemente i livelli inferiori dello Stato, che avranno da fronteggiare il rapporto diretto con i cittadini. Mi sembra un po' frettolosa la formulazione della delega così come è concepita.

È stato sentito qui chi ci ha detto che va definito l'aspetto del massimale, va definito che, oltre al consorzio di controassicurazioni, ci deve essere lo Stato che garantisce, per cui fino a 3-4.000 miliardi delle vecchie lire devono provvedere le assicurazioni, mentre al resto provvede lo Stato; senza questo elemento preliminare stiamo facendo un'operazione approssimativa.

E allora io dico al Governo: dato che avete una maggioranza che vi approva tutto, cogliete l'occasione per fare le cose bene, non per fare un pasticcio. A mio avviso, infatti, questo rischia di essere un pasticcio che crea danni e preoccupazioni ai cittadini, alle piccole imprese, al territorio, ma non risolve il problema.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, io non ho presentato né sottoscritto alcun emendamento soppressivo dell'articolo perché ritengo che la questione sia una questione seria. Certamente, nell'ambito delle politiche di protezione civile, prevedere tra gli altri strumenti anche quello assicurativo può essere cosa necessaria per un Paese come l'Italia, esposto per tanti motivi a frequenti conseguenze di interventi calamitosi. Pur tuttavia il testo, come è stato presentato, può essere sottoposto a molte censure, richiamate puntualmente dal senatore Caddeo. Ora, non c'è dubbio che siamo in presenza di una norma di delega dal punto di vista sostanziale, certamente non da quello formale. Quindi, siamo in presenza ancora una volta di una tutela piuttosto debole da parte del Presidente del Senato nell'adempimento delle proprie funzioni.

Dico questo perché ci siamo già esercitati nella scorsa legislatura su questo tema, e quindi non è un problema di maggioranza o di opposizione. Ma dobbiamo essere consapevoli che interveniamo in materia delicatissima dal punto di vista dei rapporti Stato-cittadino. Ed allora il giudizio di merito è necessariamente legato al poter conoscere molti elementi - al-

cuni li ha citati il senatore Caddeo – che possano fare di una norma o un provvedimento saggio e lungimirante, o un provvedimento vessatorio nei confronti del cittadino. Allo stato della descrizione del provvedimento, io non sono certo che l'esito finale sia il primo, che condividerei, o il secondo, a cui invece mi opporrei. E dunque penso anch'io che sarebbe giusto che questa materia fosse con urgenza – perché ne riconosco l'urgenza – tradotta in un disegno di legge che possa prevedere le modalità di esercizio. Infatti, in buona sostanza in questa forma noi ci troveremmo ad imporre con un regolamento, sia pure ai sensi di una legge, un obbligo assicurativo, e cioè un nuovo onere finanziario ai cittadini, con modalità che, seppur contenute in alcuni principi di delega, affidano al Governo una larghissima libertà sull'entità e le modalità con cui questo nuovo onere per le famiglie italiane viene determinato. Insomma, siamo quasi ad una autorizzazione a decidere liberamente da parte del Governo una nuova imposizione fiscale sul bene casa: il termine è tecnicamente improprio, ma la sostanza è quella.

Il Governo afferma di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, anche perché le tasche degli italiani sono quasi vuote, ma qui in sostanza si annuncia un onere aggiuntivo per i proprietari di case. E in Italia sappiamo che il bene casa non è solo di proprietà di famiglie ad elevato reddito, ma spesso è in capo a famiglie di basso reddito, che hanno poche risorse addirittura per la manutenzione della propria casa, che si troverebbero ad avere un costo che diventerà paragonabile a quello di un affitto. Infatti, dobbiamo qui immaginare i cittadini che non hanno in capo l'assicurazione contro gli incendi, e saranno obbligati a farla, dovendola poi estenderla alle calamità. Quindi sarà un onere piuttosto rilevante. È vero che la delega prevede che sia progressivamente esteso a quelli in essere, ma non c'è dubbio che, per funzionare, il sistema assicurativo ha bisogno di una platea molto ampia di obbligati all'assunzione, altrimenti non funziona.

Dunque, in conclusione, questa norma comporta un onere molto rilevante per le famiglie proprietarie di immobili, tema che io non ritengo in assoluto che non possa o non debba essere affrontato, ma non può essere affrontato in questo modo piuttosto obliquo e senza che per legge siano chiari quali saranno gli oneri per gli interessati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Vorrei proporre ai presentatori degli emendamenti 40.5 e 40.6 di accogliere l'invito a modificarli riducendo il termine da 180 giorni a 120. Inoltre, alla lettera l), dopo le parole: «le modalità di intervento dello Stato» e «da acquisire per lo scopo», sarebbe opportuno aggiungere le parole: «con apposita norma di legge», o comunque un riferimento ad apposite disposizioni. In tal modo gli emendamenti risponderrebbero alle condizioni di ammissibilità indicate dal Presidente e, pertanto, sarebbe possibile esprimere su di essi parere favorevole.

Il parere su tutti gli altri emendamenti è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Vorrei inoltre precisare che il parere contrario sull'emendamento 40.55 è giustificato dal fatto che esso è in contrasto con la logica del nuovo sistema.

NOCCO (FI). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 40.5 e accolgo la condizione di ammissibilità indicata riformulandolo nel testo 2.

LAURO (FI). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 40.6 e anch'io, accogliendo la condizione di ammissibilità segnalata, intendo riformularlo nel testo 2.

IZZO (FI). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 40.7 e lo riformulo ai fini della condizione di ammissibilità. Allo stesso modo, riformulo l'emendamento 40.31.

TAROLLI (UDC). Anch'io, signor Presidente, intendo riformulare l'emendamento 40.32, accogliendo la condizione di ammissibilità indicata.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, anch'io intendo uniformarmi alle condizioni di ammissibilità e, pertanto, riformulo gli emendamenti 40.17, 40.34 e 40.35.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 40.1 a 40.4.).*

*(Posto separatamente ai voti, è approvato l'emendamento 40.5 (testo 2), identico all'emendamento 40.6 (testo 2)).*

PRESIDENTE. L'approvazione degli emendamenti 40.5 (testo 2) e 40.6 (testo 2) assorbe gli emendamenti 40.22, 40.23, 40.29 e 40.30.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 40.7 (testo 2) a 40.12).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.13.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, sugli emendamenti da me presentati né il relatore né il rappresentante del Governo hanno pronunciato parola. Le mie osservazioni non sono degne di considerazione o esiste un parere implicito?

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, le questioni poste dagli emendamenti da lei presentati hanno una certa rilevanza e la loro serietà mi in-



duce a proporre la di procedere ad una sorta di reiezione «tecnica» che consentirebbe all'Assemblea di riconsiderarli.

CICCANTI (*UDC*). Quindi, per conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo dovrei svolgere una dichiarazione di voto su ogni emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Il senatore Ciccanti ha effettivamente posto una questione di una certa rilevanza. L'articolo 40 individua chiaramente i beni immobili privati destinati ad uso abitativo per i quali si propone l'introduzione di un regime assicurativo. Gli emendamenti a firma del senatore Ciccanti intendono ampliare le fattispecie da considerare.

I criteri direttivi contenuti nell'articolo 40 garantiscono i fabbricati privati ma, come osservato dal senatore Ciccanti, il precedente è limitativo ed è questa la ragione degli emendamenti da lui presentati. Considero quindi opportuno che la questione sia riesaminata nel corso dell'esame dell'Aula, che può avere luogo a seguito di una eventuale reiezione degli emendamenti di carattere puramente tecnico.

Molti degli emendamenti presentati all'articolo 40 sono in parte assorbiti dagli emendamenti 40.5 (testo 2) e 40.6 (testo 2) già approvati, ma la questione posta dal senatore Ciccanti rimane estranea a tale assorbimento.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 40.13 a 40.0.7).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.8.

BOLDI (*LP*). Rilevo l'importanza dei contenuti dell'emendamento 40.0.8, sul quale annuncio, anche a nome del mio Gruppo, un voto favorevole.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 40.0.8 a 40.0.36).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,50.*